

Prot.UE 17/25

Inviata via e-mail

Alla cortese attenzione di

Autorità di Bacino del fiume Po

Francesco Puma
Segretario Generale

Regione Liguria

Ilaria Fasce
Dipartimento Ambiente

Regione Piemonte

Paolo Mancin
Direzione Ambiente

Regione Valle d'Aosta

Raffaele Rocco
Dipartimento Difesa del suolo e Risorse Idriche

Regione Lombardia

Viviane Iacone
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Provincia autonoma di Trento

Raffaella Canepel
Dipartimento Urbanistica e Ambiente

Regione Veneto

Corrado Soccorso
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

Regione Emilia-Romagna

Rosanna Bissoli
Direzione Ambiente, difesa del suolo e della costa

Regione Toscana

Giovanni Massini
Direzione difesa del suolo

Roma, 30 giugno 2017

Oggetto: Osservazioni Direttiva Derivazioni

Gentili Signori,

nella seduta del 17 dicembre 2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato con deliberazione 8/2015 la Direttiva *"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano"*. La Direttiva in questione introduce un nuovo metodo speditivo di valutazione di compatibilità delle derivazioni oggetto di istanze di concessione nuove o in rinnovo, rispetto agli obiettivi di tutela e alle previsioni contenute nel PdGPO.

In virtù della portata innovativa della Direttiva Derivazione, già in sede di approvazione il Comitato Istituzionale aveva stabilito di procedere con un periodo di test di almeno 18 mesi, in cui applicare in via sperimentale i contenuti della Delibera, decorso il quale la stessa potesse essere rivista ed integrata.

Nell'ambito di tale processo di revisione, Elettricità Futura desidera fornire il proprio contributo a migliorare questo strumento, ridefinendone o chiarendone alcuni aspetti, al fine di garantirne un'applicazione maggiormente efficace.

L'Associazione, demandando al documento allegato le proprie osservazioni puntuali al testo della Direttiva, desidera evidenziare alcune di quelle che considera le maggiori criticità del provvedimento:

- il sistema ERA introduce di fatto aree completamente precluse alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento. Per i corpi idrici che risultino in stato di qualità Elevato, ad esempio, a prescindere dal livello di impatto generato dall'impianto, viene stabilita aprioristicamente l'Esclusione. Tale previsione tuttavia non trova alcun fondamento giuridico, poiché l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del DM 10 settembre 2010 - che peraltro devono essere approvate con un provvedimento che consegue a uno specifico procedimento ricognitivo svolto a livello regionale - rappresentano aree non già precluse a priori, ma semplicemente non vocate e su cui sono necessarie ulteriori verifiche sulla fattibilità dell'intervento;
- il sistema introdotto, che nelle intenzioni dell'Autorità avrebbe dovuto rappresentare uno strumento snello di valutazione speditiva, si è rivelato all'atto della sua concreta applicazione di questi primi 18 mesi, una parziale duplicazione di quanto già previsto dalla normativa vigente. In particolare, le valutazioni aggiuntive previste per l'approfondimento dell'impatto sulle componenti biologiche e chimiche, da effettuare in caso di Repulsione, ricalcano in maniera pedissequa le analisi previste nelle procedure ambientali di diversa natura, quali screening e/o di VIA e valutazione di incidenza. Contrariamente all'originario obiettivo di semplificazione, il processo di valutazione risulta pertanto non più snello ma più oneroso per i proponenti e in contrasto con il principio di non duplicazione dei procedimenti amministrativi;
- l'applicazione della metodologia richiede una raccolta preventiva di dati (lunghezze dei tratti sotesti esistenti e portate medie e massime prelevate anche in funzione dei diversi usi, presenza di briglie/dighe/chiuse, ecc.,) spesso difficilmente reperibili, ponendo un onere significativo in capo all'operatore e condizionando la reale affidabilità dei risultati ottenuti;
- l'attuale formulazione non pare lasciar spazio all'applicazione delle esenzioni previste dagli artt. 4.4, 4.5 e 4.7 della DQA e art. 77 del D.Lgs.152/2006 per le derivazioni ad uso idroelettrico che siano state valutate in Esclusione con il metodo ERA.

Data la complessità della Deliberazione e i numerosi aspetti che la compongono, il documento in allegato è strutturato in più sezioni, che riguardano la trattazione degli aspetti metodologici e procedurali e di quelli più squisitamente applicativi della metodologia ERA. Per facilitarne la lettura, ciascuna delle sezioni è stata strutturata con una prima parte che contiene la sintesi dei principali contenuti della Direttiva, cui segue un box che riporta osservazioni, richieste di chiarimento su aspetti applicativi e alcuni suggerimenti in merito alle modifiche che sarebbe – a giudizio della scrivente – opportuno adottare nella revisione della Direttiva.

Elettricità Futura auspica che il contributo offerto possa essere utile al processo di ridefinizione della Direttiva Derivazione che vede coinvolti gli enti in indirizzo, e si rende fin d'ora disponibile ad un confronto sul tema.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Luigi Napoli

